

NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83

Settembre 2012 n. 9



SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE CONTINUANO LE PANTOMIME TRAGICOMICHE DEGLI INCIUCI TRASVERSALI (E NEL FRATTEMPO IL VIGILE AMIGONI E' CONDANNATO A DIECI ANNI DI CARCERE)

Come si ricorderà, nelle più recenti stesure del Testo Unificato (già ribattezzato “Barbolini-Saia”) recante il titolo “Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale”, erano rimasti in sospenso gli articoli concernenti due questioni, peraltro fondamentali: la categoria, pubblicistica o privatistica (quest’ultima, come appartenenza al comparto degli Enti Locali) della contrattazione collettiva per il personale della P.L. ed il regime giuridico dell’armamento per gli operatori, previo requisito del possesso della qualifica di agente di p.s.

Infatti, entrambe le disposizioni su tali materie risultavano riportate in due rispettive versioni (presumibilmente, una di Barbolini ed una di Saia) rubricate come “Ipotesi A” ed “Ipotesi B”, in attesa di una “armonizzazione” che, evidentemente, tardava a venire ma che, restando impregiudicata la loro contestuale sussistenza, rendeva impossibile la prosecuzione dell’iter deliberativo, tanto da bloccare alla Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione ed approvazione del suddetto Testo Unificato.

Attualmente, lo sdoppiamento permane ancora sulle “disposizioni in materia di contrattazione” e su quelle assicurative (artt. 23 e 24) mentre pare superato per quel che attiene all’armamento (art. 20), anche se, ai fini della approvazione del testo al Senato e della riattivazione delle successive procedure (passaggio alla Camera e ritorno al Senato in seconda lettura), nulla è mutato, ostandovi l’impossibilità di licenziare un DdL. incompleto o recante disposizioni “alternative”.

A riguardo dei motivi di una simile (e non poco paradossale) situazione, si è già detto e scritto

molto e non sembra necessario dilungarvisi ulteriormente: l’armamento e la contrattazione rappresentano, da sempre, i due nodi cruciali della legislazione in tema di Polizia locale intesa come organo e non come semplice funzione (la p.l. al minuscolo).

Su di essi, infatti, si impenna, in gran parte (o quasi tutta), la controversa questione della natura di Forza di Polizia della P.L., dei suoi poteri in materia di p.g. e di p.s. e, correlativamente, la sua collocazione, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, accanto o meno, ai Corpi statali segnatamente ad ordinamento civile (già vigente o prossimo venturo, stante la smilitarizzazione che dicesi imminente, dei Corpi militari). Ed è altresì noto che l’intera sequela dei Disegni e Progetti di legge, provenienti dalle scrivanie dell’ANCI (da oltre 20 anni!) e perennemente sponsorizzati dalla Sinistra, perseguendo l’intento di ridurre ulteriormente la dimensione di Forza di Polizia della P.L., abbiamo sempre insistito nel negare ogni transito dei Corpi e servizi nel Comparto Sicurezza (unica via d’accesso e presupposto stesso per un contratto di diritto pubblico) e nell’escludere, con vari artifici, la dotazione di armi e strumenti di autotutela al personale impiegato in servizi di istituto.

Uno spiraglio al cambiamento era, così, sembrato i c.d. Progetto Saia, circunfuso (a sproposito) dell’aureola della provenienza da Alleanza Nazionale, cioè il Partito delle Divise, alimentando la falsa credenza di una contrapposizione politica che avrebbe potuto risolvere l’eterno dilemma della equiparazione tra le Polizie statali e Polizie locali. Naturalmente si trattava di uno dei (tanti) raggiri – anche e soprattutto per il Partito delle Divise c’è chi è figlio e chi è figliastro! – anche per un semplicissimo motivo: la provenienza del Progetto Saia era la stessa delle proposte della Sinistra, cioè l’ANCI, salvo qualche lieve ritocco su questioni come contratto, qualifiche, funzioni, ecc., che, peraltro, non modificava l’essenza della Casa Madre (ANCI, UPI, Conferenze Unificate e simili), ma serviva ad ammorbidire i contrasti con i Vigili e le associazioni di destra e, nel contempo,

a far guadagnare un buon pacchetto di consensi elettorali ai vessilliferi (il Senatore Leone!) di codeste strenue, quanto sterilizzate battaglie. Va da sé, poi, che trattandosi di finzioni, le “resistenze” opposte alle posizioni più sinistrorse dell’ANCI e dei vari testi di riforma, potevano facilmente essere ritirate – con i pretesi più vari – e lasciare, così, totalmente integra la stesura originale del DdL., conseguendosi tutti gli obiettivi sottesi alla eliminazione della L.65/86 ed alla sua sostituzione con “Norme di Indirizzo” che, espellendo la Regione dalla titolarità di veri poteri istituzionali di polizia locale, restituisce allo Stato il controllo assoluto (con Prefetti, Questori e Comuni) sulla gestione dei Corpi e servizi della P.L. L’esempio più recente (e più probante) di codesta prassi si registra, non a caso, proprio nella disposizione definitiva sull’armamento, contenuta nel Testo Unificato che, recependo la “logica” Barbolini-ANCI, dimostra come i presunti oppositori abbiano, al momento opportuno, proceduto ad un calamento di braghe senza riserve (né pudore).

Infatti, al primo comma dell’odierno art. 20 si replica (ancora una volta!) a mo’ di preambolo, che “il personale della polizia locale a cui è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, **porta senza licenza le armi di cui è dotato** anche fuori dall’ambito territoriale di appartenenza”. Cioè, la **solita trappola** del porto dell’arma (da fuoco) **per esclusive esigenze di difesa personale** e non per ragioni o finalità di servizio come previsto dalle leggi e decreti emanati per le altre forze di polizia.

“A memoria di tutti” ed a disdoro dei truffatorelli delle strategie parolaie, vale appena ricordare che il porto d’armi **senza licenza** vuol dire “per difesa personale” come **esplicitamente** recita l’art. 73 del R.D. 635/1940 ed il (famigerato) D.M. 145/1987, entrambi perfettamente vigenti ora ed in futuro visto che il Testo Unificato si guarda bene dall’abrogarli!

Ma il colmo della tragicommedia lo raggiunge il secondo comma dello stesso articolo quando, alla lettera c), disciplina “... il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto (?), compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con **caratteristiche analoghe** a quelle in uso alle Forze di polizia”.

Ora, a prescindere dalla baggianata dell’“armamento **di reparto**” che, per logica comune, presupporrebbe **l’istituzione** di “reparti” di P.L., appositamente previsti e normati dalla legge (mentre il Testo Unificato non ne fa la minima menzione), e che, quindi, è solo uno

specchietto per le allodole ivi inserito, con ogni probabilità, per gratificare gli ammiratori di Saia – ve l’immaginate un reparto che usa le armi per difesa personale ... collettiva? – emerge il Grande Mistero sull’interpretazione delle “caratteristiche analoghe” di armi e strumenti autotutori portate dalla P.L. con quelle delle polizie statali.

Invero, mantenendosi tanto nel vago (non si parla di **calibro**, di **tipologia**, di riferimento al **Catalogo Nazionale**, di **funzionamento** – semiautomatiche o a ripetizione ordinaria – e neppure se trattasi di armi **da fuoco** o armi bianche...!) qualsiasi ipotesi diviene legittima circa il significato da attribuire a quella locuzione. Anzitutto, cosa si intende per “caratteristiche”: la forma, la dimensione, il colore, la marca, la lucidatura, il numero di colpi nel caricatore o altro? Questo, perché parlando di “caratteristiche” si comprende un po’ tutto e potrebbero rientrarvi anche le pistole-giocattolo che, salvo l’obbligo del tappo rosso, sono perfette riproduzioni di quelle autentiche da sparo o, addirittura, sono armi vere private di qualche pezzo interno. E poi, che vuol dire “analoghe”? Secondo la lingua corrente, questo aggettivo è sinonimo di “simile”, “somigliante”, ecc., ma mai di “eguale”, “identico”, “stesso”, ecc., **per cui l’equiparazione dell’armamento della P.L. a quello degli altri Corpi è radicalmente esclusa.**

Altresì comica è l’estensione di siffatta “analogia” alle caratteristiche dei mezzi di autotutela e lo sarebbe ancor di più se, anche in questa occasione, non si trattasse del solito espediente per coprire l’annosa bagarre sullo sfollagente in dotazione ad organi estranei alle strutture statali.

Infatti, viene subito da pensare che, per tali strumenti, l’espressione di “analoghi” significhi “surrogati” o, persino, “facsimili”, ricordando che gran parte dell’inverecondo balletto intercorso, da tempo immemorabile, tra Comuni e Prefetture, verteva principalmente sulla **lunghezza** e sul **peso** – che avrebbero dovuto essere inferiori (fino alla metà!) – dei “distanziatori” assegnati al personale operativo della P.L. rispetto a quelli dei manganelli adottati dalle altre forze di polizia.

La così elevata disputa tra Stato ed Enti Locali non trovò, peraltro, soluzioni definitive, tanto da essere accantonata non senza qualche postumo divieto di singole Prefetture, in sintonia con l’altra “epocale” preclusione del porto di bombolette spray ritenute, a tempi alterni, pericolose e/o nocive per la salute collettiva. Ora, con il novellato Testo Unificato, e con l’introduzione del parametro “analogico” della strumentazione offensivo/difensiva, passa e viene ufficializzato il principio – sempre esistito, ma mai dichiarato –

della differenziazione, **essenzialmente quantitativa e dimensionale** fra le dotazioni della P.L. e quelle dei Corpi statali, in termini di centimetri, ettogrammi e simili unità di misura. D'altronde, il calcolo dei mezzi consentiti al personale della Polizia Locale, diviene semplicissimo, essendo sufficiente, secondo tale "logica" confezionare strumenti ed indumenti (es. i giubbetti antiproiettile, o, meno pomposamente, antitaglio) al 50% delle loro consistenze e misure di quelle delle "truppe regolari". In tal modo, lo sfollagente dovrà pesare la metà (e, per essere tale, dovrà essere vuoto al suo interno), i giubbetti saranno più corti, le bombolette spray spanderanno profumi e non gas propellenti, i guanti protettivi lasceranno scoperta una parte della mano ed i gambali antitrauma proteggeranno solo una porzione dell'arto inferiore.

Per quanto riguarda le armi da fuoco, ovviamente sarà escluso il modello 9 Beretta Nato (arma da guerra e da ... polizia) e non va scartata l'ipotesi di un ripristino della vecchia idea di diversificare, per sesso, il calibro della pistola: cal. 7,65 per gli uomini e cal. 6,35 per le donne essendo questa una tipica "arma da borsetta" e poco più di una scacciacani per "fare e farsi meno male"!

Da questo punto di vista, il Testo Unificato ha il "merito" di aver portato in superficie una simile questione (il dimezzamento...dei mezzi), rivelando che, evidentemente, l'egemonia statale sull'uso della forza si misura sul metraggio dell'equipaggiamento dei dipendenti. Il che, rende, tra l'altro, ancor più incredibile (o burlesca) la "dotazione di reparto" la quale, per puro senso comune, implica (o, meglio, implicherebbe) il porto e l'uso di **armi lunghe** (fucili a colpo singolo ed a raffica, installazione di "tromboncini" per lo sparo di gas lacrimogeni o, addirittura, l'innesto di baionette!), di **armi collettive**, nonché di autoveicoli appositamente strutturati, attrezzati e protetti, sul modello in uso presso ogni (vera) forza di polizia in operazioni di ordine pubblico. Senza contare, infine, che lo stesso sfollagente è considerato, dalla legislazione vigente per la Polizia di Stato e Corpi assimilati, come "arma di reparto" per cui, ove non fossero istituiti (e consentiti) gli improbabili contingenti di P.L., la sua dotazione (al singolo o pattuglia) sarebbe, comunque, preclusa, a cominciare dal tanto reclamizzato Vigile di Quartiere. Ma, al di là di ogni sofisma e teorizzazione dietrologica dello Stato "metromane", quali innovazioni reca il Testo Unificato circa la difesa e tutela dei diritti del personale di P.L. in materia di armamento? Praticamente, **nessuna!**

Infatti, l'unico riferimento ad eventuali effetti

dell'uso di armi e, in particolare, alla provocazione di conseguenze lesive (o letali) di tali eventi, è contenuto all'articolo 24 ("Norme previdenziali e assicurative") – per inciso, quello ancora sdoppiato in "ipotesi A" e "ipotesi B" – dove si prevede l'applicazione dell'articolo 32, L.22.5.1975, n.152 (la c.d. "Legge Reale") anche al personale della P.L. che, tuttavia, disciplina il solito ambito della assunzione delle spese difensive da parte dello Stato (o del Comune? Non è chiaro) per procedimenti penali a carico dell'imputato di reati contro la persona, salvo rivalsa in caso di condanna. Nulla si dice, viceversa, sulla applicabilità della scriminante dell'uso legittimo delle armi (art.53, Codice penale), confermandosi – e nel modo peggiore – che il porto/ uso dell'arma è solo per difesa personale e conseguendovi che, difettando una tale (e soggettiva) esigenza, i delitti connessi a tali fatti, l'autore è totalmente scoperto da ogni immunità e può contare, tutt'al più, sulle circostanze attenuanti generiche.

La tragica riprova di siffatte situazioni si coglie nella recentissima conclusione processuale del caso-Amigoni, il vigile milanese che aveva ucciso un ragazzo cileno non fermatosi all'alt dopo averlo inseguito a piedi. Premesso che la medesima "Legge Reale" (in vigore dal 1975 ad oggi) allarga notevolmente la permissività dell'uso di armi da fuoco da parte delle forze di polizia, condizione indispensabile per usufruire della causa di giustificazione è, ovviamente, che l'**agente** (nel significato di poliziotto o di autore di reato) sia legittimato all'uso delle armi da apposita norma ordinamentale. Pertanto, con i giochi del "senza licenza" e del rinvio alle disposizioni del T.U.L.P.S. e suo regolamento di esecuzione (R.D.635/1940), la P.L. **ne è fuori** e, men che mai, può considerarsi esente da punibilità il Vigile che spari ad una persona in fuga (armata o meno che sia) posto che, per definizione, l'allontanamento di questo fa cessare ogni condizione di pericolo (e di necessità di difesa) per l'operatore.

Risultato: al vigile Amigoni il Gup ha inflitto **dieci anni di reclusione per omicidio colposo** – secondo quanto riferito dalla stampa "a caldo", ma sarà opportuno attendere la motivazione della sentenza – che, in pratica, equivale all'accoglimento delle istanze dell'accusa che aveva richiesto una **pena di quattordici anni per omicidio volontario**. Infatti, se si considera che l'imputato aveva scelto il **rito abbreviato** il quale, da solo, comporta la riduzione automatica di **un terzo della pena** (cinque anni), si desume che la condanna, se integrale e deliberata con rito

ordinario, avrebbe portato a **quindici anni** di carcere, cioè alla stessa pena qualificata dal P.M. come relativa ad **omicidio volontario**. A questo punto, diviene fin troppo naturale la comparazione del caso-Amigoni (e del suo esito giudiziario) con quello, ben più noto, che vide protagonista l'agente della Polizia di Stato Spaccarotella. Per amor del vero, anzi, in quell'occasione mancava del tutto l'elemento della fuga, giacché la vittima, Gabriele Sandri, era salito tranquillamente sull'auto degli amici tifosi e si accingeva a transitare su tratto autostradale allorquando il tutore dell'ordine esplose un colpo dall'altro versante della corsia centrando in pieno la vittima ed uccidendolo all'istante. Ebbene, data la copertura assicurata dall'articolo 53 C.p., e malgrado la volontarietà dell'evento (al meno un dolo eventuale ma sempre equivalente ad omicidio volontario) allo Spaccarotella fu riconosciuto l'eccesso colposo in causa di giustificazione (l'uso legittimo delle armi) che, tradotto in aliquota di pena, portò la sua condanna a **quattro anni** (e qualche mese) di reclusione, consentì il suo mantenimento in servizio (!) e nessuno ha più saputo se costui abbia fatto un giorno od un anno di carcere dopo che la sentenza fosse passata in giudicato. Il caso in questione sollevò (e solleva ancora) giuste proteste e indignazioni. Tuttavia, si è anche osservato che i giudici si limitarono ad applicare la legge alla quale (ed ai suoi autori) vanno rivolte le più vibranti accuse di aver dilatato all'inverosimile i poteri della/e polizia/e nel più assoluto disprezzo della vita e dell'incolumità dei cittadini testimoniato tragicamente, dalla scia di sangue (per lo più, innocente) che la "creatura" del defunto Oronzo Reale ha cagionato nell'arco di trentasette anni (oltre mille morti e migliaia di feriti molti dei quali rimasti invalidi).

Le stesse e le peggiori accuse vanno, allora, scagliate a quanti giocano con la vita altrui – quella delle vittime e quella, nel caso di specie, anche con quella degli operatori – innestando, per di più, situazioni di ripugnante iniquità a seconda che l'agente appartenga ad una polizia statale anziché ad una polizia locale. In ultimo, va rilevato che il Testo Unificato autorizza il porto dell'arma "anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza", il che sembrerebbe destinato a suscitare l'entusiasmo dei soliti sempliciotti, convinti di trovare in questa concessione un appiglio di equiparazione alle altre polizie. Si tratta, invece, di un banale inganno: in realtà, la libertà del porto/ trasporto e detenzione

dell'arma per l'intero territorio nazionale e, schengen permettendo, anche in diversi Paesi UE, è prerogativa del titolare di porto di pistola privato che ne usufruisce (esclusivamente) per motivi di difesa personale. Ne deriva, quindi, che se di equiparazione si parla, questa, semmai, rafforza l'identità di status fra appartenente alla Polizia Locale e privato cittadino, laddove, paradossalmente la limitazione del porto dell'arma al territorio dell'Ente di riferimento configura una maggiore e più stretta relazione con le finalità e le esigenze del servizio anziché attenere alla soggettività (privatistica) del detentore.

Ribadito (e sottolineato) che il Testo Unificato esclude il porto dell'arma per ragioni funzionali e scopi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblici (com'è, invece, esplicitamente normato dalla L.121/81 e decretazione ministeriale connessa, per le polizie statali), si conferma, di conseguenza, l'assenza di obbligatorietà dell'armamento per il personale di P.L.

Per ulteriore effetto, allora, la dotazione di pistola e/o di strumenti autotutori è subordinata alla accettazione dell'interessato anche se munito della qualità di agente di p.s. poiché nessuna legge prescrive che tale qualifica **imponga** di circolare armati...per difesa personale, pur svolgendo normalmente i servizi di istituto e fermo restando che la medesima qualifica, accessoria ed eventuale rispetto alle mansioni ordinarie del rapporto di lavoro della P.L., può egualmente essere rinunciata, ovvero rifiutata dal dipendente.

N.B. Su quest'ultimo aspetto della questione–armamento, già molti mesi or sono, l'O.S.Po.L. ha sottoposto al Ministero dell'Interno, alle Prefetture ed a numerosi Comuni, il quesito sulla rinunciabilità della pistola, dei mezzi di autodifesa, ecc., e sulla facoltatività dell'accettazione della qualifica di agente di p.s. Più precisamente, tale quesito è stato inserito in un atto di diffida stragiudiziale rivolta alle predette Autorità a non esercitare alcuna attività coercitiva nell'assegnazione dell'arma e della qualifica di p.s., anticipando azioni legali in caso di inadempimento di quanto ivi richiesto. Va segnalato che, almeno fino ad oggi, quelle medesime Autorità (tutte) non hanno rimesso la benché minima risposta, ovvero contestazione e rilievi interpretativi alle argomentazioni esplicitate dal Sindacato. (CANTACHIARO)

Direttore Responsabile: Luigi Marucci
Direzione: Via Clelia, 18 – 00182 Roma